

3. all'articolo 2, paragrafo 2, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente :

• Qualora la competente autorità accerti che le informazioni contenute nella dichiarazione specifica o nella domanda di premio, a norma del paragrafo 1, costituiscono false dichiarazioni effettuate deliberatamente o per negligenza grave, il produttore inadempiente perde anche il diritto al premio di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per la campagna

di commercializzazione in cui è stata fatta la falsa dichiarazione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di premio presentate per la campagna di commercializzazione 1996 e per le campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione